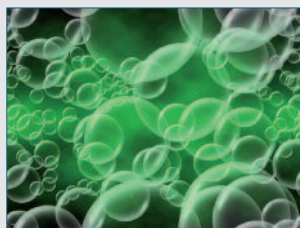




HIGHLIGHTS AMBIENTE

a cura di Luigi Campanella



- In merito ai recenti dibattiti, anche in sede istituzionale, sui sacchetti da asporto in materiale plastico, Federchimica-PlasticsEurope Italia riconferma la propria posizione, in piena sintonia con la visione del Governo e in particolare con le dichiarazioni rese in merito dal

Ministro dell'Ambiente, Corrado Clini.

La biodegradabilità degli imballaggi in plastica è definita in modo preciso dalla norma EN 13432, correttamente richiamata da tutte le disposizioni governative che disciplinano l'utilizzo dei sacchetti in plastica nel nostro Paese. Non esistono altre norme europee riguardanti la biodegradabilità degli imballaggi in plastica: invocare altri criteri di biodegradabilità è fuorviante per un mercato che ha invece bisogno di chiarezza. In linea con la posizione assunta a livello europeo dalle altre associazioni di produttori di materie prime per la produzione di manufatti in plastica, Federchimica-Plastics Europe Italia auspica che la revisione della Direttiva imballaggio ritorni ad essere la sede unica per un dibattito, quello sulla biodegradabilità, che, se circoscritto all'ambito nazionale, rischierebbe di lasciare produttori, utilizzatori e consumatori in una condizione di totale incertezza. L'attenzione per l'ambiente e, più in generale, il tema della sostenibilità, stanno assumendo infatti un ruolo sempre più strategico nell'attività delle imprese. Si tratta di una virtuosa tendenza maturata nel corso degli ultimi anni che rispecchia le aspettative della società, sempre più sensibile alle conseguenze ambientali delle politiche e delle scelte industriali, con un conseguente aumento di richiesta di disponibilità e di informazioni su questi aspetti. Una diretta conseguenza di questo orientamento riguarda il mondo della comunicazione e della pubblicità: avere delle "credenziali verdi" è diventato un fattore di marketing determinante che deve, tuttavia, corrispondere a un reale impegno dell'azienda in questa direzione. Sempre più spesso accade infatti che l'immagine verde sia solo di facciata: si parla così di *greenwashing*, un neologismo che, secondo la definizione raccolta da Wikipedia, indica "l'ingiustificata appropriazione di virtù ambientaliste da parte di aziende, industrie, entità politiche o organizzazioni finalizzata alla creazione di un'immagine positiva di proprie attività (o prodotti) o di un'immagine mistificatoria per distogliere l'attenzione da proprie responsabilità nei confronti di impatti ambientali negativi". Il greenwashing è uno dei pericoli maggiori nati negli ultimi anni per l'immagine aziendale e, quando viene scoperto dall'opinione pubblica, produce un effetto negativo sulla reputazione dell'impresa, con il conseguente danno economico.



- Mapei ha sviluppato il concetto di "Green Innovation", applicato a tutti quei prodotti che, oltre a soddisfare quanto previsto dal regolamento LEED e dai più importanti istituti di certificazio-

ne, hanno ulteriori requisiti che migliorano il comfort dell'ambiente in cui sono applicati e preservano la salute dell'applicatore. In sintesi, il logo Green Innovation permette di identificare i prodotti che posseggono tutte o alcune di queste caratteristiche:

- bassa emissione di VOC;
- sviluppati con materiali riciclati o residui di altre lavorazioni industriali;
- rallentata formazione di muffe, grazie alla tecnologia Mapei BioBlock;
- sviluppo trascurabile di polvere, grazie alla tecnologia Mapei Low Dust.

La gamma Mapei oggi conta più di 150 prodotti di questo tipo, facilmente riconoscibili dal logo che raffigura un albero verde.

- Il D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX Capo I "Protezione da Agenti Chimici" e Capo II "Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni") rimanda, per l'individuazione degli agenti chimici pericolosi al D.Lgs. n. 52/97 per le sostanze (riferimento all'Allegato I della direttiva 67/548) e al D.Lgs. 65/2003 per i preparati/miscele (recepimento direttiva 1999/45).



Dal 20 gennaio 2009, con l'entrata in vigore del CLP, l'Allegato I alla Direttiva 67/548/CEE è stato abrogato e sostituito dall'Allegato VI del CLP stesso, poi modificato dal regolamento 790/2009. Il primo documento predisposto per mettere in relazione tali regolamenti con il D.Lgs. 81/08 è la Circolare del 20 aprile 2011 elaborata dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ma il problema dell'individuazione degli agenti chimici pericolosi non è di facile soluzione, poiché è possibile che una sostanza non sia presente nell'allegato VI non perché non sia pericolosa ma perché non soggetta a classificazione armonizzata. Oppure può trattarsi di una sostanza soggetta a classificazione armonizzata ma che abbia differenti classificazioni derivanti dall'applicazione dell'art. 4 comma 3 del CLP: "3. Se una sostanza è soggetta a classificazione ed etichettatura armonizzate in conformità del titolo V mediante una voce dell'allegato VI, parte 3, tale sostanza è classificata conformemente a tale voce e una classificazione di tale sostanza secondo il titolo II non è effettuata per le classi di pericolo o relative differenziazioni figuranti in tale voce. Tuttavia, se la sostanza rientra anche in una o più classi di pericolo o relative differenziazioni non figuranti in una voce dell'allegato VI, parte 3, per tali classi di pericolo o differenziazioni è effettuata una classificazione secondo il titolo II" e dalla Nota H del CLP stesso: La classificazione e l'etichetta di questa sostanza concernono soltanto la proprietà o le proprietà pericolose specificate dalla frase o dalle frasi di rischio, in combinazione con la categoria o le categorie di pericolo indicate. Il fabbricante, l'importatore e l'utilizzatore a valle della sostanza sono tenuti ad effettuare una ricerca per essere al corrente dei dati pertinenti e accessibili esistenti su tutte le altre proprietà per classificare ed etichettare la sostanza.